

STATUTO DEL “ROTARY CLUB CHIETI OVEST”

Art. 1 – Definizioni

I termini indicati nel presente articolo hanno, nel presente statuto, il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi altrimenti:

1. Consiglio: il Consiglio direttivo del club.
2. Regolamento: il regolamento del club.
3. Consigliere: un membro del consiglio direttivo.
4. Socio: un socio attivo del club.
5. RI: il Rotary International.
6. Anno: l'anno rotariano che inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno.

Art. 2 – Nome

Il nome dell'Associazione è “**ROTARY CLUB CHIETI OVEST**” (membro del Rotary International) - La sede legale è fissata in Chieti alla Viale B.Croce n. 13, mentre la Sede Amministrativa viene fissata presso il domicilio del Presidente.

Art. 3- Finalità

Le Finalità del Club , che è un'associazione socio culturale senza scopo di lucro, sono quelle di perseguire lo scopo del Rotary, realizzare progetti di servizio secondo le cinque vie d'azione sottocitate, contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone l'effettivo, sostenendo la Rotary Foundation, e sviluppando dirigenti oltre il livello di club.

Art. 4 – Limiti territoriali

I limiti territoriali del club sono i seguenti: area metropolitana Chieti/Pescara e relative province.

Art. 5 Scopo dell'Associazione

Lo Scopo` del Rotary, è di diffondere il valore del servizio, motore e propulsore di ogni attività. In particolare, si propone di:

Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l'interesse generale;

Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l'attività professionale e imprenditoriale riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;

Terzo. Orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l'ideale del servizio;

Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 6 – Cinque vie d'azione

Le Cinque vie d'azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo Club.

1. L'Azione interna, prima delle quattro vie, riguarda le attività che deve intraprendere ciascun socio all'interno di questo club per assicurarne il buon funzionamento.

2. L'Azione professionale, seconda delle quattro vie, ha lo scopo di promuovere l'osservanza di elevati principi morali nell'esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati ad operare, sul piano personale e professionale, in conformità coi principi del Rotary.
3. L'Azione di interesse pubblico, terza delle quattro vie, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si trova il club.
4. L'Azione internazionale, quarta via d'azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per promuovere l'intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l'incontro con persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative ai progetti promossi dai club a favore di abitanti di altri Paesi.
5. Azione per i giovani, quinta Via d'azione rotariana, riconosce l'impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

Art.7 - Eccezione sui provvedimenti sulle riunioni e l'assiduità

Il regolamento può includere norme o requisiti non in conformità con l'art.8 , comma 1, art 12 e art15, comma 4, di questo documento . Tali norme e requisiti prevarranno sulle norme e requisiti di tali sezioni di questo statuto; un club è tenuto a riunirsi almeno due volte al mese.

Art. 8 - Riunioni

1. Riunioni ordinarie. (*V. art.7 per eccezioni ai provvedimenti di questo comma*)

(a) Giorno e ora. Il club si riunisce almeno due volte al mese nel giorno e all'ora indicati nel suo regolamento, determinando il giorno e l'ora migliore per le riunioni. *Come alternativa, un club potrà organizzare una riunione ogni settimana o durante le settimane selezionate in precedenza, postando un'attività interattiva nel sito web del club. Si considera giorno della riunione quello in cui verrà postata l'attività del sito web del club.*

La presenza può avvenire in persona, incontrarsi online, alternare tra incontri online e di persona o usare entrambe i format nello stesso tempo (ad es., un socio potrebbe partecipare ad una riunione di persona online tramite video chat)

I progetti di servizio o gli eventi vengono contati come riunioni.

Il Consiglio di Legislazione del R.I. ha riconosciuto che la “ buona salute dl club” non dipende solo dalla partecipazione dei soci alle riunioni.

Il Club ha comunque l'obbligo di trasmettere i rapporti di assiduità al Governatore ogni mese entro 15 giorni dall'ultima riunione

(b) Cambiamenti. Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione ordinaria a un'altra data (purché avvenga prima di quella della riunione successiva), oppure può spostarla a un'ora dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello della riunione.

(c) Cancellazioni. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, comprese le festività comunemente osservate, o in caso di decesso di un socio o in caso di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri che colpiscono l'intera comunità, eventi bellici etc.). Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni ordinarie all'anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.

2. Assemblea annuale. Il regolamento stabilisce che l'assemblea annuale per l'elezione dei dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre.

3. Riunioni del Consiglio direttivo. Il verbale scritto deve essere redatto per tutte le riunioni. Il verbale dovrà essere disponibile per tutti i soci entro 60 giorni dallo svolgimento della riunione.

Art. 9 – Eccezioni ai provvedimenti sull'effettivo

Il regolamento può includere norme e requisiti in conformità con l'art. 10, comma 2,8 di questo statuto. Tali norme e requisiti, qualora adottati, prevarranno su quanto previsto da tali comma di questo documento.

Art. 10 – Compagine dei soci

1. Requisiti generali. Il club si compone di persone adulte che dimostrano buon carattere, integrità e leadership, disponibili al servizio nella propria comunità e / o nel mondo, che godono di buona reputazione nell'ambito degli affari, della professione e nella comunità.

2. Tipi di affiliazione. Il club ha due tipi di affiliazione: socio attivo o socio onorario. Il Club può offrire ulteriori tipi come affiliazioni di consociati, aziendale, familiare o altri ancora, a patto che siano riportati al R.I. come soci attivi soggetti al pagamento delle quote sociali.

3. Soci attivi. Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 5, comma 2 dello statuto del Rotary International.

4. Trasferimento di un ex Rotariano.

Un socio può proporre come socio attivo del club una persona proveniente da un altro club, la cui affiliazione sia terminata in seguito al trasferimento dell'attività professionale al di fuori della località in cui ha sede il club originario. L'ex socio può essere anche proposto dal club di provenienza. La categoria professionale di appartenenza di un membro che si trasferisce, non impedisce l'ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria.

Potenziati soci che sono debitori di un Rotary Club non sono idonei all'affiliazione.

I Club devono confermare quindi che gli ex Rotariani e i soci che si trasferiscono al Club non hanno obblighi finanziari pendenti.

5. Doppia affiliazione. La doppia affiliazione a due club rotariani non è consentita, così come non è consentito essere simultaneamente socio attivo e onorario dello stesso club.

Per agevolare il passaggio dal Rotaract al Rotary, il Regolamento del RI permette ai Rotaractiani di affiliarsi ad un Rotary Club pur rimanendo soci del loro club Rotaract.

6. Soci onorari.

(a) Requisiti. Possono essere ammessi come soci onorari del club, per un periodo stabilito dal consiglio, persone che si siano distinte per servizio meritorio e chi è considerato amico del Rotary per il suo supporto alla causa dell'associazione e agli ideali rotariani. Tali persone possono essere soci onorari di più di un Club.

(b) Diritti e privilegi. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all'interno del club e non rappresentano alcuna categoria professionale, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L'unico diritto e privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club, è quello di visitarlo senza essere invitati da un Rotariano.

7. Titolari di cariche pubbliche. I soci che assumano una carica pubblica a termine, continueranno a rappresentare la categoria originale anziché quella della carica a termine. Fanno eccezione alla regola le cariche in campo giudiziario e quelle presso istituzioni scolastiche di vario livello. I soci che vengono eletti o nominati a ricoprire cariche pubbliche per un periodo specifico di tempo potranno mantenere la classificazione in essere per tutta la durata della carica.

8. Impiego presso il Rotary International. Possono essere soci del club anche i dipendenti del RI.

Art. 11 – Categorie professionale

1. Provvedimenti generali.

(a) Attività principale. Ogni socio appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale o di servizio alla comunità. La categoria è quella che descrive l'attività principale del socio o dell'impresa, società o ente di cui fa parte.

(b) Rettifiche. Se le circostanze lo richiedono, il Consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve essere informato della modifica proposta e ha diritto a esprimere il proprio parere in proposito.

2. Restrizioni. Il club non può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 soci, nel qual caso può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria, purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10% dei soci attivi del club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria non include i soci pensionati. La categoria di appartenenza di un membro che si trasferisce o di un ex socio di club, o di un Rotaractiano, secondo quanto definito dal Consiglio Centrale del R.I., non impedisce l'ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione comporta un temporaneo superamento dei limiti numerici di categoria. Se un socio cambia categoria, può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.

Art. 12 – Assiduità

1. Provvedimenti generali. Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie dello stesso, deve inoltre impegnarsi nei progetti di servizio e in altri eventi ed attività promosse dal club. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria, se vi partecipa di persona o tramite una connessione online, per almeno il 60% della sua durata, o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra al consiglio in maniera soddisfacente, che l'assenza è dovuta a motivi validi, o partecipa alla regolare riunione postata nel sito web del club entro una settimana dalla data in cui l'informazione è stata postata, o ancora se recupera l'assenza in uno dei modi seguenti:

(a) Se entro quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio

(1) partecipa per almeno il 60% del tempo alla riunione ordinaria di un altro club o di un club provvisorio;

(2) partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo rotariano comunitario, o di un club Rotaract o Interact provvisorio, o di un Gruppo rotariano comunitario provvisorio;

(3) partecipa a un congresso del RI, a un Consiglio di legislazione, a un'assemblea internazionale, a un seminario del Rotary per dirigenti in carica, ex dirigenti e dirigenti entranti del RI, o a qualsiasi altra riunione convocata con l'approvazione del Consiglio centrale del RI (o del Presidente del RI che agisca per conto del Consiglio centrale), a un congresso multizonale del Rotary, a una riunione di una commissione del RI, a un

congresso distrettuale, a un'assemblea distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale del RI, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal Governatore, o a una riunione intracittadina dei Rotary Clubs regolarmente annunciata;

(4) si presenta all'ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, con l'intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;

(5) partecipa a un progetto di servizio del club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;

(6) partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione cui sia stato assegnato;

(7) partecipa tramite un sito web del club a un'attività interattiva che richieda almeno 30 minuti di partecipazione.

Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti temporali non sono applicabili così da permettere al socio di prender parte, in qualsiasi momento, alle riunioni nel Paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prender parte durante il soggiorno all'estero.

(b) Se al momento della riunione, il socio si trova:

(1) in viaggio verso o da una delle riunioni indicate alla lettera (a) (3) del presente comma;

(2) in servizio nella qualità di dirigente, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;

(3) in servizio nella qualità di rappresentante speciale del Governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo club;

(4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del RI;

(5) direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l'assenza;

(6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.

2. Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Se il socio, trovandosi in trasferta dal Paese in cui risiede per un prolungato periodo di tempo, partecipa alle riunioni di un club locale, a seguito di accordo fra quest'ultimo e il proprio club.

3. Assenze giustificate. L'assenza di un socio si considera giustificata se:

(a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal Consiglio. Il Consiglio può giustificare l'assenza di un socio per motivi che considera validi e sufficienti. Le assenze giustificate non devono protrarsi per più di 12 mesi. Tuttavia tale durata può essere prorogata dal Consiglio direttivo del club anche se oltre i 12 mesi.

(b) gli anni di affiliazione del socio a uno o più club superano i 20 anni e, combinati insieme all'età anagrafica, equivalgono a un minimo di 85 anni e il socio abbia comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo la dispensa dalla frequenza.

4. Assenze dei dirigenti del RI. L'assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del RI.

5. Registri delle presenze. Se il socio le cui assenze sono giustificate in base a quanto indicato al comma 3 (a) presente articolo, non frequenta una riunione, né il socio né la sua assenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club. Se il socio le cui assenze sono giustificate in base a quanto indicato al comma 3 (b) e 4 del presente

articolo, frequenta una riunione di club, sia il socio sia la sua presenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club.

Art. 13 – Consiglieri e dirigenti

1. Organo direttivo. L'organo direttivo del club è il Consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club.

2. Autorità. L'autorità del Consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.

3. Decisioni del Consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell'attività del club hanno carattere definitivo e contro di esse è ammesso unicamente l'appello al club. Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio decida di cessare l'affiliazione di un socio, l'interessato può, conformemente al presente statuto, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché la presentazione dell'appello sia stata comunicata dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.

4. Dirigenti. I dirigenti del club sono: il Presidente, il Presidente uscente, il Presidente eletto, uno o più vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere e il Prefetto, quest'ultimo se previsto dal Regolamento.

5. Elezione dei dirigenti.

(a) Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il Presidente, entrano in carica il 1° Luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per 1 anno, o fino all'elezione e all'insediamento dei loro successori.

(b) Mandato presidenziale. Il Presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non oltre due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui deve entrare in carica. Il Presidente nominato assume l'incarico di presidente eletto il 1° Luglio immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale dura un (1) anno, dal 1° Luglio al 30 Giugno successivo o fino all'elezione e all'insediamento di un successore.

(c) Requisiti. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio devono essere soci in regola del club. Il candidato alla Presidenza deve essere stato socio del club per almeno un anno prima della nomina a tale incarico, a meno che il Governatore non ritenga giustificato un periodo inferiore. Il Presidente entrante deve partecipare al seminario d'istruzione dei Presidenti entranti e all'assemblea di formazione distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal Governatore entrante. In tal caso, il presidente entrante deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori. In caso non venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il Presidente entrante non può essere presidente del club. In questo caso, il Presidente in carica prosegue il suo mandato sino all'elezione di un successore che abbia partecipato al seminario d'istruzione dei presidenti eletti e all'assemblea di formazione distrettuale o che abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.

(d) Poteri di rappresentanza. Il Presidente e, in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

6 – Commissioni

Il club dovrà avere le seguenti commissioni:

- Amministrazione del club

- Effettivo
- Immagine pubblica
- Fondazione Rotary
- Progetti d'azione

Se necessario si potranno nominare ulteriori commissioni.

Art. 14 – Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare le quote sociali, come stabilito dal regolamento.

Art. 15 – Durata dell'affiliazione

1. Durata. L'affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.

2. Cessazione automatica.

(a) Requisiti. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Va però evidenziato che:

(1) il consiglio può concedere a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore a un (1) anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e farsi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club;

(2) il Consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di mantenerne l'affiliazione, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.

(b) Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova.

(c) Cessazione dell'affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione.

Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l'affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

3. Cessazione per morosità.

(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza, è invitato a versarle dal segretario, mediante un sollecito scritto, inviato all'ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l'affiliazione del socio.

(b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l'affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata.

4. Cessazione per assenza abituale.

(a) Percentuali di assiduità. Un socio deve

(1) partecipare ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club, o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club per un minimo di 12 ore in ciascun semestre, o raggiungere una combinazione equilibrata di queste due forme di partecipazione;

(2) partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del proprio club impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascun semestre. (ne sono esonerati gli assistenti del Governatore secondo la definizione del Consiglio

Centrale)

I soci che non soddisfano questi requisiti perderanno l'affiliazione al club, a meno che non siano dispensati dal consiglio per motivi validi.

(b) Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia dispensato dal Consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito dal presente Statuto, deve essere informato dal Consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all'affiliazione al club. Dopodiché il Consiglio può, revocare l'affiliazione a maggioranza.

5. Cessazione per altri motivi.

(a) Giusta causa. Il Consiglio può, a una riunione convocata per l'occasione, revocare l'affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l'appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri presenti e votanti. I principi guida di tale riunione sono delineati nell'art.9 comma 1, nella prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che si impegnano di mantenere i soci del Rotary Club.

(b) Preavviso. Prima dell'intervento indicato alla lettera (a) del presente comma, il consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al Consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all'ultimo indirizzo noto del socio.

(c) Sospensione della categoria. Una volta che il consiglio ha revocato l'affiliazione di un socio per i motivi suesposti, il club non può ammettere un altro socio nella stessa categoria dell'ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del club o degli arbitri.

Questa disposizione non si applica se, dopo l'ammissione del nuovo socio e indipendentemente dall'esito dell'appello, il numero dei soci appartenenti a tale categoria rientra comunque nei limiti consentiti.

6. Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.

(a) Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione del Consiglio di revocare l'affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dall'art 18 del presente statuto.

(b) Riunione per la discussione sull'appello. In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21) giorni dalla ricezione dell'appello. Ogni socio deve essere informato dell'argomento specifico della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo, mediante avviso scritto. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.

(c) Mediazione o arbitrato. La procedura usata per la mediazione o l'arbitrato è quella indicata nell'articolo 18.

(d) Appello. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché la presentazione dell'appello sia stata comunicata dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo e non è soggetta ad arbitrato.

(e) Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del presidente del collegio arbitrale, ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad appello.

(f) Mediazione non riuscita: nel caso la mediazione non abbia successo, il socio può proporre appello al club o richiedere l'arbitrato secondo quanto sopra indicato.

7. Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.

8. Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.

9. Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessa, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club, qualora, in conformità con le leggi locali, l'affiliazione al club comporti per i soci l'acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al club.

10. Sospensione dal club. Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il Consiglio ritiene che:

(a) al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;

(b) le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell'affiliazione;

(c) sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell'affiliazione;

(d) sia nell'interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all'interno del club;

il Consiglio può, mediante un voto di non meno dei due terzi del consiglio, sospendere temporaneamente il socio per un periodo ragionevole di tempo, che non superi 90 giorni, e alle condizioni che il consiglio stesso ritiene necessarie. Il socio sospeso può presentare appello, o ricorrere alla mediazione o all'arbitrato, secondo quanto previsto dal comma 6 di questo articolo. Durante la sospensione, il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall'obbligo di frequenza alle riunioni. Prima del termine del periodo di sospensione, il Consiglio deve procedere con la revoca dell'affiliazione, oppure reintegrare il Rotariano sospeso al suo stato regolare.

Art. 16 – Affari locali, nazionali e internazionali

1. Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del club; ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere può essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del club, in modo che i soci possano farsi un'opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.

2. Neutralità. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i demeriti di tali candidati.

3. Apoliticità.

(a) Risoluzioni e giudizi. Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

b) Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

4. Celebrazione delle origini del Rotary. La settimana in cui ricorre l'anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della

comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo..

Art. 17 – Riviste rotariane

1. Abbonamento obbligatorio. A meno che, in conformità con il Regolamento del RI, il club non sia stato dispensato dal Consiglio centrale dall'osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo, ogni socio deve abbonarsi alla rivista ufficiale del Rotary International, o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale per la durata dell'affiliazione. Due rotariani residenti allo stesso indirizzo possono richiedere un unico abbonamento. L'abbonamento va pagato entro le date stabilite dal consiglio per il pagamento delle quote pro-capite

2. Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti dei soci anticipato e di trasmetterli alla segreteria generale del RI o all'ufficio della pubblicazione rotariana locale, in base a quanto stabilito dal Consiglio centrale.

Art. 18 – Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento

Il socio ha diritto ai privilegi del club solamente dietro il pagamento delle quote sociali, pagamento che comporta l'accettazione dei principi del Rotary, quali sono espressi nello scopo dell'associazione e l'impegno ad osservare lo statuto e il regolamento di questo club e ad esserne vincolato.

Nessun socio può essere dispensato dall'osservanza dello statuto e del regolamento indipendentemente dal fatto di averne ricevuta copia.

Art. 19 – Arbitrato e Mediazione

1. Controversie. In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, su richiesta di una parte indirizzata al segretario, a un mediatore o ad un collegio arbitrale.

2. Data per lo svolgimento della mediazione o dell'arbitrato. In caso di richiesta di mediazione o di arbitrato, il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare una data per il suo svolgimento non oltre 21 giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Mediazione. La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del Rotary International o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. Solamente un socio di un club può essere nominato come mediatore. Il club può richiedere che sia il Governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le capacità e l'esperienza necessaria.

(a) Esiti della mediazione. Le decisioni concordate tra le parti come conseguenza della mediazione, vanno trascritte in un documento, e consegnate alle parti, al mediatore e al consiglio, il quale depositerà la propria copia presso il segretario. Va anche preparata una dichiarazione riepilogativa del risultato concordato dalle parti coinvolte per informarne il club. Ciascuna parte, può richiedere ulteriori incontri di mediazione se il conflitto non viene chiarito.

(b) Fallimento della mediazione. Se la mediazione non riesce, le parti possono chiedere l'arbitrato secondo quanto indicato dal comma 1 del presente articolo.

4. Arbitrato. In caso di richiesta di arbitrato, ciascuna parte nomina un arbitro, e questi due nominano il terzo arbitro, Presidente del Collegio Arbitrale. Solo chi sia socio di un

club può essere nominato arbitro o Presidente arbitrale.

5. Decisione arbitrale. Se viene richiesto l'arbitrato, la decisione degli arbitri, o, in caso di disaccordo, quella del terzo arbitro, Presidente del Collegio Arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile.

Art. 20 – Regolamento

Il regolamento del Club non deve essere in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme specifiche di una zona, nel caso siano state determinate dal RI, e con il presente statuto. Il regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Art. 21 – Interpretazione

L'uso del termine "posta", in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l'uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest'ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 22 – Emendamenti

1. Modalità. Salvo per quanto stabilito al successivo comma 2, il presente statuto può essere emendato solo dal consiglio di legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per l'emendamento del medesimo.

2. Emendamento degli articoli 2 e 3. Gli articoli 2 (Nome) e 3 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club cui sia presente il numero legale, mediante voto affermativo dei due terzi dei soci presenti e votanti, a condizione che la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci almeno dieci (10) giorni prima della riunione, e che tale emendamento venga approvato dal Consiglio centrale del RI. L'emendamento entra in vigore solo dopo tale approvazione. Il Governatore può presentare al Consiglio Centrale del RI la propria opinione in merito alla modifica proposta.

Chieti, 24 Novembre 2017

Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Di Muzio

Il Segretario
Dott. Antonio Petrucci